

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10742-2011 proposto da:

FALLIMENTO ALFA SAS



2013

455

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO BETA S.P.A.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3236/2010 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2010;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 ottobre 2010 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 29 novembre 2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ammetteva il fallimento della s.p.a. BETA al passivo del fallimento della s.a.s. ALFA per l'importo dei canoni di locazione di un immobile. In particolare, per quanto ancora interessa, osservava che: 1) l'immobile in questione era stato locato dalla s.p.a. BETA alla s.a.s. GAMMA 2) quest'ultima società in data 22 maggio 1995 aveva ceduto la propria azienda alla s.a.s. ALFA unitamente al contratto di locazione dell'immobile, come era rimasto accertato, con sentenza passata in giudicato, dal Tribunale di Santa Maria, che aveva dichiarato il fallimento di tutte e tre le società; più precisamente detto Tribunale, provvedendo sulla domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della s.a.s. GAMMA proposta dalla s.p.a. BETA ed avente ad oggetto i canoni di locazione in questione aveva accertato, con sentenza passata in giudicato e resa anche nei confronti del fallimento della s.a.s. ALFA, chiamato in causa con domanda di garanzia, che la s.a.s. GAMMA con il contratto di cessione d'azienda del 22 maggio 1995 aveva ceduto alla s.a.s. ALFA anche il contratto di locazione.

Il fallimento della s.a.s. ALFA

propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento della s.p.a. BETA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il fallimento della s.a.s.

ALFA lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza resa nell'ambito dell'accertamento del passivo della s.a.s. GAMMA e perciò ad una sentenza che può avere solo valenza endofallimentare.

Il motivo è infondato. La legge fallimentare, nella formulazione anteriore alla riforma e qui applicabile *ratione temporis*, non stabilisce espressamente l'efficacia endofallimentare, e cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo; tale efficacia, tuttavia, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza (Cass. 11 marzo 2003, n. 3550; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573), deve essere affermata in base al rilievo che l'accertamento del passivo si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato, una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall'altro, una posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato. Analoga efficacia deve

essere attribuita, per le stesse ragioni, anche alle sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo. L'efficacia endofallimentare dei detti provvedimenti è, tuttavia, circoscritta all'accertamento del passivo nel quale, del resto, dovrebbe essere inammissibile l'inserimento di domande estranee a tale tema (Cass. 17 luglio 1997, n. 6572; Cass. 24 gennaio 1997, n. 758; Cass. 21 maggio 1983, n. 3523 che hanno superato il contrario orientamento delle risalenti Cass. 11 gennaio 1979, n. 190 e Cass. 29 giugno 1981, n. 4208). Nella specie, come risulta dalla narrativa, nell'ambito del giudizio introdotto dal fallimento della s.p.a. BETA con la domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento della s.a.s. GAMMA, quest'ultima procedura ha chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia il fallimento della s.a.s. ALFA, al quale assumeva che, per effetto della cessione di azienda, era stato ceduto il contratto di locazione. Pertanto, nel contraddittorio dei due fallimenti e senza che quello della s.a.s. ALFA svolgesse le opportune contestazioni e le eventuali necessarie impugnazioni, il giudizio ha avuto, oltre all'accertamento del passivo, un oggetto, e cioè l'accertamento della cessione della locazione, rispetto al quale non può predicarsi l'efficacia endofallimentare dell'accertamento del passivo.



Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati dalla stessa causa di inammissibilità. Con il secondo motivo il fallimento ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva fatto discendere dalla cessione di azienda la presunzione della cessione del contratto di locazione dell'immobile compreso nell'azienda. Con il terzo motivo il fallimento lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la cessione della locazione, desunta presuntivamente dalla cessione dell'azienda, fosse opponibile alla massa dei creditori in mancanza della forma scritta e della certezza della data del relativo atto.

Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non colgono la *ratio decidendi* imperniata soltanto sul precedente giudicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in € 6.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2013.

il cons. estensore

*Sergio Di Amato*

il presidente

*[Handwritten signature]*

Deposito in Cancelleria

5 APR 2013

IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*